

La finanziaria 2006

ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24, la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26 dicembre

comma 447

All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

comma 448

Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

comma 449

Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di di-

sinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

comma 450

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

comma 451

Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dall'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale dipartimentale nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

comma 452

Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, dopo le parole: "reato o figurativo", sono inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi".

comma 453

Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.

comma 454

A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

comma 455

A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

comma 456

A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
- al comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: " , con esclusione di

quelli previsti dal comma 11,"; c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981, n. 416" sono aggiunte le seguenti: " , con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11".

comma 457

A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

comma 458

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicitari o poligrafici.

comma 459

Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

comma 460

A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3

della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

- l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
- l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
- i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.

comma 461

Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

comma 462

L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vendenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

comma 463

Per le finalità di cui all'articolo

continua a pag. 26

Il commento

COMMA 447

Il comma 447 prevede la norma di copertura per l'intervento relativo al finanziamento a favore degli alluvionati.

COMMA 448

Il comma 448 riserva l'attuazione dei finanziamenti a favore degli alluvionati alla preventiva autorizzazione ministeriale.

COMMA 449

Gli interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale e altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio sono finanziati con le somme derivanti dalla riscossione delle somme dovute dai responsabili dell'inquinamento.

COMMA 450

La disciplina del fondo di cui al precedente comma 449 sarà fornita con decreto ministeriale.

COMMA 451

Il comma 451 prevede uno storno di fondi a favore delle autorità portuali.

COMMA 452

L'Anas spa può subconcedere a una o più società da essa costituite i compiti a essa affidati relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o corrispettivi di servizi.

COMMA 453

Il comma 453 intende favorire l'edilizia residenziale per i dipendenti pubblici, al fine di agevolare la mobilità, anche in relazione alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio.

COMMA 454

Niente più anticipazione per i contributi per l'editoria. I contributi sono erogati in unica soluzione e senza forme di anticipazione.

COMMA 455

Il comma 455 introduce una regola di calcolo che diminuisce l'ammontare di contributi. Si fissa un tetto del 10% per il calcolo dei costi sulle collaborazioni.

COMMA 456

Il comma 456 abroga i requisiti, secondo i quali le testate nazionali che usufruiscono di contributi non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate; e quello per cui la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura.

COMMA 457

Passa da tre a cinque anni il requisito per ottenere il contributo statale per l'editoria. Il che significa restrizione dell'accesso al contributo stesso.

COMMA 458

I contributi per le cooperative sono assegnati solo se la cooperativa è formata da giornalisti professionisti, pubblicitari o poligrafici.

COMMA 459

I contributi concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non

aventi scopo di lucro sono riservati ai soggetti già in possesso dei requisiti.

COMMA 460

Il comma 460 introduce altre restrizioni all'accesso al contributo per l'editoria ridisegnando i requisiti (per il futuro) di cui devono essere in possesso le imprese editrici: proprietà della testata, requisiti per i soci.

COMMA 461

Il comma 461 introduce l'onere di produzione della documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti, a pena di decadenza dal contributo.

COMMA 462

Il comma 462 fissa il testo dei contributi per l'editoria per i non vendenti.

COMMA 463

Al Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale sono destinati contributi decrescenti per il triennio 2006/2008.

continua a pag. 26

segue da pag. 25

5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

comma 464

Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

comma 465

Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle seguenti: "0,2 euro".

comma 466

È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è ineducabile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a be-

ni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e delle attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli accounti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenimento, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.

comma 467

Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: "con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico".

comma 468

All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

«25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie adde- tto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.»

comma 469

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 470

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

comma 471

L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

comma 472

Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 473

Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di conta-

bilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

comma 474

La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

comma 475

L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008.

comma 476

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e

Il commento

segue da pag. 25

COMMA 464

Aggiornato il limite degli oneri finanziari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.

COMMA 465

Alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate.

COMMA 466

Arriva la super-imposta sul materiale pornografico e violento. Coloro che realizzano, producono, rappresentano, commercializzano prodotti a luci rosse o di incitamento alla violenza, sotto forma di audiovisivi o pubblicazioni, od anche cinematografica e teatrale, dovranno pagare un'addizionale del 25% a titolo di imposte sul reddito. Il prelievo si applicherà anche a qualsiasi libro che sia semplicemente "accompagnato" da immagini porno, secondo le indicazioni che dovranno essere stabilite con apposito decreto del capo del governo.

Il calcolo non è proprio semplicissimo: l'addizionale si applica infatti alla quota del reddito complessivo proporzionalmente corrispondente all'importo dei ricavi e compensi conseguiti dalla "vendita" del predetto materiale, rispetto ai ri-

cavi e compensi complessivi; spese e altri componenti negativi dei beni e servizi ad impiego promiscuo (per esempio, i costi generali del produttore cinematografico o dell'editore) dovranno essere imputati con criteri proporzionali.

L'addizionale scatta dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, per il quale è previsto altresì l'obbligo di versamento di un acconto pari al 120% dell'addizionale che si sarebbe determinata nel periodo d'imposta precedente. Per la disciplina dell'addizionale valgono le disposizioni previste in materia di imposte sul reddito.

COMMA 467

Raddoppia l'Iva sulla pay-tv a luci rosse. Dalla disposizione che prevede l'aliquota agevolata del 10% sui servizi di diffusione televisiva con accesso condizionato vengono infatti esclusi i corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi a contenuto pornografico.

COMMA 468

Nell'ambito dell'operazione che prevede il trasferimento del servizio di riscossione dai concessionari all'agenzia delle entrate, vengono introdotte ulteriori disposizioni a tutela del personale dipendente di quei concessionari che trasferiscano ad altri soggetti, anziché alla Riscossione spa, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte per conto degli enti locali. Viene stabilito infatti che questi lavoratori passeranno ai soggetti che svolgono tali attività, con le stesse garanzie previste per coloro che saranno trasferiti alla spa pubblica.

COMMI DA 469 A 476

La disposizione riprende l'originaria legge di rivalutazione del 2000, la n. 342 che alla sezione 2 prevedeva appunto la possibilità di riaggiornare il valore dei beni aziendali iscritti in bilancio previo il pagamento di una imposta sostitutiva sul valore della rivalutazione stessa.

Innanzitutto, dunque, torna attuabile la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni con riferimento alle voci risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, ovvero dal bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione potrà essere utilizzato fiscalmente ai fini Ires/Irpef e Irap solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione stessa è stata eseguita. Ciò ovviamente al fine di evitare comportamenti elusivi volti a sfruttare la disposizione di favore su operazioni già effettuate.

Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 12% relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 6% relativamente ai beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è ineducibile.

La novità fondamentale è comunque l'allargamento delle disposizioni sulla rivalutazione anche alle aree fabbricabili non ancora edificabili o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. I beni in questione devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, devono essere annotati alla stessa data nei registri obbligatori. La rivalutazione deve comunque comprendere tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea, individuata con riferimento alla destinazione urbanistica.

Condizione per accedere alla rivalutazione delle aree edificabili è che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione. I termini di accertamento per le imposte dirette decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. La disposizione richiama tra l'altro l'articolo 34 del dpr n. 602 del 1973, con riferimento al terzo comma. Ciò significa che gli eventuali acquirenti delle aree edificabili e degli edifici sono solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni a esse ceduti dopo la rivalutazione per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

comma 477

Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscos-

sione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

comma 478

A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

comma 479

Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

comma 480

Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

comma 481

All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:

- versare la ritenuta di cui al comma 1;
- fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

comma 482

Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:

- le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordi-

namento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

- la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministero della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
- i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
- le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del sin-

continua a pag. 28

L'ammontare dell'imposta sostitutiva è fissata al 19% per le aree e al 12% per gli immobili; la stessa deve essere versata in tre rate annuali senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, secondo percentuali diverse espresse nella tabella sottostante.

Altra novità è la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva del 7%. Nella tabella sottostante è proposta una simulazione destinata a far emergere le maggiori convenienze legate alla combinazione rivalutazione affrancamento. Come si nota la situazione che scaturisce dalle nuove disposizioni del maxi-emendamento è la più favorevole dal momento che permette di liberare il cespite e le riserve formatesi a seguito della rivalutazione con una imposizione complessiva inferiore al 13%.

COMMA 477

Al fine di potenziare l'attività di riscossione degli enti pubblici la norma interpreta quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-decies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 includendo tra le attività esercitabili dai concessionari nelle more dell'approvazione del regolamento previsto quelle relative alla riscossione coattiva delle somme risultanti da ingiunzione e alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. In pratica, senza il regolamento non possono essere esercitate esclusivamente le at-

tività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo articolo 4, ossia l'utilizzo delle facoltà previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999 l'attività di recupero crediti. I concessionari possono altresì procedere ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente.

COMMA 478

Viene previsto che i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato con privati possano essere rinnovati alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni e con una riduzione a partire dal 2006 del 10% del canone annuo corrisposto. In caso di mancato accordo le amministrazioni potranno procedere, sempre a scadenza, alla «valutazione di ipotesi allocative meno onerose».

COMMA 479

Il comma in esame introduce, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, la commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa. Si tratta di un organo competente su vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni.

COMMA 480

Per la realizzazione di investimenti e per rafforzare le proprie dotazioni in-

frastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della p.a., possono presentare, entro marzo 2006, progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio Inail che risultino disponibili per investimenti.

COMMA 481

Per quanto riguarda le ritenute da operare sui proventi dei fondi immobiliari il comma in esame introduce due nuovi commi all'articolo 7 del dl n. 351 del 2001; si prevede che se le quote dei fondi immobiliari sono immesse in un sistema di deposito accentrato la ritenuta deve essere applicata dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate o dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato. A tal fine i soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari. Tale rappresentante deve versare la ritenuta e fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi.

COMMA 482

Il comma in esame disciplina le vendite degli immobili militari di proprietà

del ministero della difesa, direzione generale dei lavori e del demanio. Innanzitutto le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, sono effettuate direttamente dal ministero della difesa che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; inoltre la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia.

Le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene sia inferiore a 400 mila euro. Ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela.

continua a pag. 28

segue da pag. 27

golo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

e) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individuale, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le dispo-

sizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

comma 483

All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del

bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

comma 484

È abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

comma 485

In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'arti-

colo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.

comma 486

Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.

comma 487

Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianti non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata al-

la data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione.

comma 488

I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamente nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.

comma 489

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche

Il commento

segue da pag. 27

COMMA 483

L'intervento del legislatore in materia di disciplina delle concessioni idroelettriche è anche conseguenza del parere motivato della Commissione europea del 4 gennaio 2004. In questo parere la Commissione contestò la preferenza riservata al concessionario uscente, a parità di offerta rispetto ad altri concorrenti in caso di rinnovo delle concessioni di produzione di energia idroelettrica, in virtù dell'articolo 12 del decreto n. 79 dell'11/3/1999 ("decreto Bersani") e la stessa preferenza riservata, in virtù dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 463 dell'11/11/1999 relativo alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, agli enti pubblici locali e alle società di loro appartenenza. Questa ultima preferenza, disse la Commissione, non poteva essere giustificata da obiettivi di tutela delle collettività e delle autonomie locali. La decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia venne tuttavia sospesa per un periodo di quattro mesi a causa delle modifiche legislative in via di preparazione a livello italiano. Infatti, dopo la pubblicazione della legge comunitaria nazionale dell'aprile 2005, che delegava al governo il compito di modificare i suddetti testi legislativi, oggetto di un parere motivato nel gennaio 2004, le autorità italiane avevano detto di lavorare a un progetto di decreto legislativo volto a eliminare tutte le preferenze di cui sopra. Il decreto non vide poi la luce e, quindi, è con questa Finanziaria che si interviene in materia.

La disposizione del comma 490, rispetto alla disciplina fino a oggi in vigore in materia di procedure relative alle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, amplia il ricorso alla gara per l'affidamento delle concessioni. La regolamentazione fino a oggi vigente (contenuta in particolare nell'articolo 12, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) stabilisce che qualsiasi soggetto, nei cinque anni

precedenti la scadenza di una concessione, a condizione che sia in possesso di "adeguati requisiti organizzativi e finanziari" possa chiedere il rilascio della concessione; in questo caso il soggetto richiedente è tenuto anche a presentare un "programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento del bacino idrografico di pertinenza". La normativa attuale stabilisce anche che, in presenza di più richieste, sia l'amministrazione concedente a valutare l'ideoneità delle stesse e a comunicare al concessionario il contenuto della richiesta. E poi il concessionario a dovere decidere se adeguarsi o meno al "programma" presentato dal soggetto terzo richiedente. Nel primo caso mantiene la concessione, nel secondo decade. Il ricorso alla gara era invece previsto soltanto per le ipotesi di decadenza, rinuncia e revoca, mentre nei cinque anni precedenti la scadenza era in vigore il meccanismo di richiesta descritto precedentemente.

Con il comma 490 è invece l'amministrazione competente a prendere sempre l'iniziativa sollecitando proposte dal mercato. Ciò avviene attraverso l'esperienza di una procedura a evidenza pubblica che si attiva nei cinque anni precedenti la scadenza di una concessione di grande derivazione e nei casi in cui il concedente abbia già rinunciato, sia decaduto il termine della concessione o questa sia stata revocata. L'iniziativa dell'amministrazione è sottoposta anche a un'altra condizione: che non vi sia un interesse pubblico prevalente a che le acque possano essere sfruttate ad altri fini. Rispettate queste condizioni l'amministrazione potrà quindi indire la gara che si svolgerà seguendo le procedure "vigenti". Il punto è capire quali siano queste procedure dal momento che questa tipologia di concessioni non sembra da ricondurre nell'ambito delle concessioni di costruzione e gestione. Se fossero da ricondurre (in virtù di eventuali interventi di trasformazione del territorio), nel-

l'ambito delle concessioni di lavori pubblici (che hanno a oggetto la realizzazione e la gestione di un intervento) sarebbero infatti applicabili le procedure previste dalle direttive europee in materia di appalti pubblici (direttiva 2004/17 e 18) e della legge Merloni. Ma, se, con tutta probabilità, di tali concessioni non si tratta bensì di concessioni di servizio pubblico la situazione sarebbe più complessa dal momento che tali concessioni non sono disciplinate a livello comunitario, se non, di recente con la direttiva 2004/18 ma soltanto a fini definitivi e con un richiamo ai principi del Trattato UE in materia di parità di trattamento, trasparenza, tutela della concorrenza, non discriminazione e libertà di stabilimento, così come da tempo suggerito dalla Commissione europea in diverse comunicazioni. E proprio questi principi sono richiamati nella norma oggetto di commento; le amministrazioni dovranno quindi applicare tali principi a prescindere dall'importo della concessione posta in gara. Ciò significa che occorrerà dare adeguata pubblicità al bando di gara, prevedere criteri di accesso alla gara non eccessivamente selettivi e comunque criteri di aggiudicazione trasparenti e oggettivi. La durata della concessione sarà di 30 anni e la disposizione, per quel che riguarda l'aggiudicazione, fa capire che uno degli elementi di valutazione delle offerte potrebbe essere l'offerta di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico e l'aumento di energia prodotta o di potenza installata.

Opportunamente il nuovo comma 2 dell'articolo 12 rimanda a un decreto del ministero delle attività produttive, concertato con quello dell'ambiente, per la definizione (dopo avere sentito il gestore della rete nazionale) dei requisiti minimi di carattere organizzativo e finanziario necessari per la partecipazione alla gara (da notare che, curiosamente, mancano i requisiti di carattere "tecnico") e i parametri di aumento dell'energia e della potenza installata. Nel vigente com-

ma 5 dell'articolo 12 del dlgs 79/99 (che la norma del maxi-emendamento abroga) era l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a determinare i requisiti in caso di gara indetta dall'amministrazione competente.

La disposizione del maxi-emendamento prevede anche la soppressione della norma (comma 3 articolo 12 del dlgs 79/99) che assegnava al concessionario una sorta di prelazione, a parità di condizioni, a favore del concessionario al momento del rinnovo della concessione trentennale. Il nuovo meccanismo rimette infatti in concorrenza il concessionario con gli eventuali nuovi operatori che intendono accedere al mercato, salvo andare a verificare, nei prossimi anni, quale sarà l'effetto pratico di questa "iniezione" di concorrenza.

COMMA 484

La disposizione abroga la norma del dlgs 79/99 che faceva salve le prerogative della regione autonoma Valle d'Aosta e della province autonome di Trento e Bolzano demandando ad apposite norme di attuazione il coordinamento fra norme nazionali e norme regionali e provinciali.

COMMA 485

Se il comma 483 ha introdotto elementi di maggiore concorrenza nel mercato, occorre notare che il comma 495 introduce un meccanismo che di fatto proroga di ulteriori dieci anni la durata delle concessioni che erano già state prorogate al 2010 dal dlgs 79/99. Si passa quindi al 31 dicembre 2020, il che sembra significare che di gare per concessioni non se ne parlerà prima del 2015. L'esigenza della norma sarebbe quella di tenere conto dei "tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica". La proroga sarà però concessa a condizione che il concessionario effettui "congrui" interventi per ammodernare gli impianti esistenti, come de-

prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.

comma 490

In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

comma 491

Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

comma 492

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.

comma 493

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

comma 494

A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente com-

ma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.

comma 495

Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

comma 496

In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realiz-

zate si applica un'imposta, sostituita dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

comma 497

In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli

onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.

comma 498

I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

comma 499

È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta: a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione

continua a pag. 30

finiti successivamente al comma 487.

COMMA 486

La disposizione stabilisce l'obbligo del versamento di un canone aggiuntivo da parte dei concessionari da corrispondere entro il 28 febbraio di ogni anno, per quattro anni a decorrere dal 2006. Questo canone finirà in parte (50 milioni di euro) nel bilancio dello stato e in parte nelle Casse degli enti locali (10 milioni di euro).

COMMA 487

Come accennato, il comma 485 rimanda al comma 487 per la definizione di "congruità". In questa definizione sono compresi tutti gli interventi, esclusi quelli di mera manutenzione ordinaria o quelli che sono consistiti in sostituzione di parti di impianti non attive che siano intervenuti in un determinato lasso di tempo (1° gennaio 1990 e le scadenze previste dal dlgs 79/99, quindi il 31 dicembre del 2010). Questi interventi devono però produrre un miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali corrispondente a una spesa di un euro per ogni mWh di potenza netta media annua degli impianti.

COMMA 488

I concessionari per avere diritto alla proroga fino al 2010 devono autocertificare, entro sei mesi dalle scadenze delle concessioni, quanto hanno investito per gli interventi di miglioramento degli impianti e nei sei mesi successivi le amministrazioni potranno controllare se gli interventi effettuati corrispondono ai parametri normativi di "congruità" definiti al comma 487. Nel caso tali interventi non fossero dichiarati congrui i concessionari verrebbero dichiarati decaduti dalla concessione.

COMMA 489

La legge si preoccupa di garantire la continuità della gestione del servizio pubblico prevedendo la possibilità,

espressa nel bando di gara per l'affidamento della concessione idroelettrica, che il concessionario uscente ceda al concessionario subentrante il ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione. In questo caso, prima che la gara sia giunta nella fase di offerta, il prezzo della cessione deve essere predeterminato dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente e deve essere, ovviamente, reso noto nella documentazione di gara.

COMMA 490

La legge si occupa anche di prevedere il caso in cui amministrazione e concessionario uscente non si mettano d'accordo per la definizione del prezzo. In questa ipotesi si prevede che siano nominati tre soggetti qualificati e che siano in posizione di indipendenza per provvedere alla stima del valore del ramo di azienda ceduto. Due saranno nominati dalle parti e il terzo dal presidente del tribunale competente. I tre "advisor", dice la legge, giungeranno all'individuazione del prezzo utilizzando "sperimentate metodologie finanziarie" sulla base dei valori di mercato.

COMMA 491

Al fine di evitare che sorgano problemi con le competenze regionali la disposizione in commento ribadisce che le norme in esame risultano espressione della competenza esclusiva dello stato ex articolo 117 della Costituzione e che risultano anche attuazione dei principi comunitari resi nel citato parere motivato della Commissione europea del 4 gennaio 2004.

COMMA 492

Le province e le regioni autonome hanno 90 giorni di tempo per armonizzare i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.

COMMA 493

Si tratta di una norma finalizzata ad

assicurare entrate per 35 milioni di euro l'anno attraverso il prelievo di una quota degli introiti delle tariffe elettriche.

COMMA 494

La legge stabilisce che cessino di essere effettuati i trasferimenti erariali relativi alle funzioni amministrative a favore degli enti che sono già oggi a totale carico del bilancio statale, mentre vengono aumentati i trasferimenti a favore delle province che confinano con quelle di Trento e Bolzano (l'aumento è pari a 10 milioni di euro).

COMMA 495

La norma impone alla guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate di dedicare risorse al settore della vendita immobiliare, settore evidentemente ritenuto tale da necessitare di una maggiore attività di controllo e di ispezione.

COMMA 496

L'articolo 67 del Tuir prevede che in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (senza limitazioni temporali), il gain eventualmente realizzato sia qualificato come reddito diverso e soggetto a imposizione secondo le ordinarie aliquote Irpef.

La nuova regola si inserisce in questo meccanismo e sostituisce (per le medesime fattispecie) l'imposizione in base alle aliquote ordinarie con una sostitutiva fissata nella misura del 12,50%.

Questa forma di imposizione non sarà quella naturale dovendosi applicare solo in caso di richiesta avanzata del venditore in sede di rogito notarile. Nel caso in cui sia avanzata la richiesta della tassazione sostitutiva il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta e comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni.

La regola è introdotta nella speranza di portare alla luce le plusvalenze in questione che fino a oggi sono spesso invece rimaste nascoste.

COMMA 497

Fino a oggi dichiarare un prezzo inferiore al reale comportava vantaggi per tutte e due le parti: il venditore abbassava la plusvalenza e il compratore pagava meno imposta di registro. Ora avendo concesso una tassazione a forfait al venditore si è anche stabilita una regola per cui il dichiarare il prezzo reale della transazione non comporterà alcun onere per il compratore. Si stabilisce quindi che in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. E inoltre in tal caso gli onorari notarili sono ridotti del 20%.

COMMA 498

Coloro che si atterrano a quanto previsto in tema di tassazione a forfait delle vendite immobiliari potranno evitare i nuovi controlli che la Finanziaria ha introdotto proprio con riguardo al comparto delle compravendite immobiliari. Inoltre nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del dpr 600/73 e 52, comma 1 del dpr 131/1986.

COMMA 499

Via libera dal 2006 alla nuova programmazione fiscale. Soggetti interes-

continua a pag. 30

segue da pag. 29

ne della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

comma 500

Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore e dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

comma 501

La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

comma 502

La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifiche, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall'ufficio, su ini-

ziativa del contribuente.

comma 503

L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

comma 504

Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto sal-

vo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

comma 505

Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

comma 506

In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

comma 507

L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al

Il commento

segue da pag. 29

sati sono tutti coloro che sono titolari di reddito d'impresa o esercenti arti e professioni a cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. Il meccanismo prevede che sia avanzata una proposta triennale da parte dell'amministrazione che se accettata dai contribuenti determina la base imponibile caratteristica dell'attività svolta che deve essere assunta sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap sia con riguardo al lato contributivo. In caso di imponibile che sia prodotto in misura eccedente a quella programmata si avrà il vantaggio di una riduzione della imposizione fiscale e contributiva.

COMMA 500

Soggetti esclusi dalla pianificazione sono coloro per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004, coloro che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004, coloro che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 (o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o Irap con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta), coloro che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 (o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elabora-

zione della proposta). È altresì escluso dal meccanismo chi ha ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

COMMA 501

Sarà compito dell'amministrazione finanziaria predisporre le proposte che dovranno tener conto degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

COMMA 502

La programmazione fiscale diviene effettiva solo dopo che il contribuente ha accettato la proposta inviata dall'amministrazione finanziaria che deve contenere gli importi che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. Non sono cause ostantive assolute i processi verbali di constatazione con esito positivo notificati entro il 31 dicembre 2005, gli avvisi di accertamento o rettifiche e anche gli inviti al contraddittorio. In tal caso però la proposta è sempre formulata dall'amministrazione finanziaria ma solo su iniziativa del contribuente.

COMMA 503

Il termine entro cui accettare la proposta è il 16 ottobre 2006. La proposta ini-

viata dall'ufficio può essere oggetto di contraddittorio con l'ufficio ma solo in casi limitati. Il contribuente anche per il tramite di intermediari abilitati può richiedere il contraddittorio solo nel caso in cui possa documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

COMMA 504

Con riguardo alle conseguenze della pianificazione si dispone che con riguardo alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni, in caso di accettazione della proposta sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria di cui all'art. 39 del dpr 600/73. Inoltre qualora dopo aver accettato al prola si dovesse produrre e dichiarare un reddito maggiore, ferma restando l'aliquota del 23%, si applicherà su tale sovrareddito le aliquote ordinarie marginali ma ridotte di 4 punti percentuali. Sempre sul sovrareddito non si applicheranno i contributi previdenziali fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi. Tale regola non vale però in assoluto per la casse private. Restano infatti salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato che possono decidere di assoggettare a contribuzione anche il sovrareddito. In ogni caso i contribuenti possono sempre decidere di effettuare i versamenti su base volontaria.

Inoltre l'Irap si applica esclusivamente per la parte programmata.

COMMA 505

Per il triennio di durata della pianificazione rimangono in vita tutti gli ordinari

adempimenti Iva. Anche con riguardo al comparto Iva sono però inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del dpr 633/72.

COMMA 506

Se dopo aver accettato la proposta gli importi dichiarati dovessero risultare inferiori a quelli oggetto di programmazione, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale. L'unica possibilità di difesa è prevista qualora lo scostamento sia conseguenza di accadimenti straordinari e imprevedibili.

COMMA 507

In precedenza sia era visto tra i vantaggi della pianificazione uno stop agli accertamenti. In realtà l'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del dpr 600/73 e all'articolo 55, secondo comma, del dpr 633/72 non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. In ogni caso operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), se il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10% quello dichiarato.

COMMA 508

La pianificazione non ha effetto qualora in seguito a controlli e segnalazioni emergano dati ed elementi difformi da

comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

comma 508

Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

comma 509

Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta

nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, ridefinire i periodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

comma 510

Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a se-

guito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.

comma 511

Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

comma 512

L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

comma 513

L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000

euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

comma 514

Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficienza della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

comma 515

Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

comma 516

L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma

510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

comma 517

La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifiche, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

comma 518

Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:

- a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei pa-

continua a pag. 32

quelli comunicati dal contribuente, se gli stessi sono tra quelli presi a base per la formulazione della proposta. Inoltre non opera nel caso in cui siano constatate per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie penali tributarie. In tal caso non operano nei confronti del contribuente le inibizioni dei poteri di accertamento. Ciò però non sarà applicabile se la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5% degli stessi (in tal caso l'unica conseguenza è la debenza della maggior imposta e dei relativi interessi).

COMMA 509

Nel caso di variazione dell'attività nel corso del triennio, la programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Inoltre si deve attendere un decreto del ministero dell'economia con cui si individueranno le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale. Sarà sempre un decreto del ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le note metodologiche per la formulazione della proposta. Sarà invece un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che definirà le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari e anche le modalità di adesione.

COMMA 510

Oltre alla programmazione per il fu-

turo gli stessi contribuenti si vedranno recapitare anche una proposta per chiudere i conti 2003 e 2004. La stessa chiederà di adeguare i redditi di impresa e di lavoro autonomo (e la base imponibile Irap) relativi ai periodi di imposta per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005. Anche in tal caso la proposta deriverà da elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria.

COMMA 511

Sui maggiori importi che saranno calcolati verranno richieste per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28%. Per tutti gli altri soggetti l'imposta sostitutiva è invece pari al 23%.

COMMA 512

Anche questa proposta per gli anni pregressi deve essere accettata dal contribuente e comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

COMMA 513

L'adeguamento per il 2003 e 2004 è consentito ai contribuenti che si avval-

gono della programmazione fiscale e si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre 2006. Per ciascun periodo d'imposta gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3 mila euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni e interessi.

COMMA 514

Se importi da versare complessivamente per l'adeguamento superano i 10 mila euro per le società di capitali e i 5 mila euro per gli altri soggetti, il 50% dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al 16 ottobre. Nel caso di omesso versamento l'accordo è valido ma si darà il via al recupero delle somme non corrisposte alle scadenze mediante iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, e con notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento. La sanzione in tal caso è prevista in misura pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze. Sono dovuti anche gli interessi legali. Non è possibile applicare il ravvedimento operoso.

COMMA 515

Il perfezionamento dell'adeguamento non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior red-

dito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53.

COMMA 516

Tra le altre conseguenze dell'accettazione della proposta è prevista l'esclusione della rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. In sostanza le perdite eventualmente prodotte non possono essere utilizzate negli anni successivi. Allo stesso modo è escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

COMMA 517

La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, di avvisi di accertamento o rettifiche, nonché di inviti al contraddittorio relativi ai periodi d'imposta 2003 e 2004 comporta l'assoluta inapplicabilità dell'adeguamento.

COMMA 518

Non possono accedere alla programmazione i soggetti per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta 2003 e 2004, che non erano in attività nel 2003 o 2004, che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'im-

continua a pag. 32

segue da pag. 31

- rametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
- b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
- c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;
- d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;
- e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
- f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

comma 519

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle

imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

comma 520

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

comma 521

All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo".

comma 522

Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e riducendo il risultato del 20 per cento".

comma 523

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie

attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nell'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

comma 524

Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

comma 525

Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalli-

che. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera".

6 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24 e la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26

Il commento

segue da pag. 31

posta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi e Irap con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta; che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta, che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il 2003 o 2004. Inoltre non possono accedere all'istituto i soggetti nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione della programmazione (2005) per il 2003 e 2004, condotte che integrano le fattispecie penali tributarie.

COMMA 519

La pianificazione fiscale concordata introdotta con la Finanziaria 2004 esce di scena. Sostituita in pratica dalla programmazione. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programma-

zione medesima.

COMMA 520

L'Agenzia delle entrate e il corpo della guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

COMMA 521

Cambia ancor il periodo di ammortamento fiscale dell'avviamento che la legge finanziaria fissa nella misura di un diciottesimo dopo che il dl 203 lo aveva portato a un ventesimo.

COMMA 522

Il comma interviene ancora a rideterminare dopo l'intervento contenuto nel decreto legge 203 il processo di ammortamento delle immobilizzazioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas metano.

COMMI 523 E 524

I commi 523 e 524 introducono una nuova campagna antisommerso per il recupero dell'evasione contributiva. Nel triennio 2006/2008, il ministero del lavoro, l'Inps e l'Inail potenzieranno l'attività congiunta di vigilanza sul lavoro anche attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, per contra-

stare il lavoro nero e irregolare. L'obiettivo finale è quello del recupero di risorse finanziarie e, in particolare, di quelle che non entrano nelle casse dello stato per evasione contributiva. Il contrasto del lavoro sommerso e di quello irregolare sarà più intenso nei settori a maggior rischio di evasione e di elusione contributiva e durerà un triennio, il 2006/2008, vedendo impegnati in coordinamento tra loro i principali istituti assicurativi (l'Inps e l'Inail) e il ministero del lavoro. La disposizione, in particolare, stabilisce che, fermo restando le ordinarie attività ispettive, il ministero del lavoro, l'Inps, l'Inail conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi, nonché per sanzioni amministrative e civili, attraverso il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, mediante la realizzazione di appositi piani di intervento.

La nuova campagna antisommerso vedrà un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo, di misura variabile rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005 e comunque non inferiore al 20% della misura media del corrente anno. Inoltre, proprio al fine della maggiore necessità di personale ispettivo, il maxiandamento prevede che il ministero del lavoro, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni, pos-

sa assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi con due decreti direttoriali del 2004 (decreti 15 e 16 novembre).

Ai fini della copertura dei conseguenti oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2006 e a 30,5 milioni di euro a partire dal 2007, è previsto, tra l'altro, la riduzione a 5 (da 20) milioni di euro a partire dal 2005 delle risorse destinate a incentivazione della flessibilità dell'orario di lavoro per maternità (legge n. 53/2000).

COMMA 525

Ancora novità per gli apparecchi da intrattenimento: la tipologia per il gioco lecito si sdoppia, come pure il raggio di applicazione del Prelievo unico erariale (Preu). Vengono introdotte inoltre nuove disposizioni in materia di autorizzazione amministrativa, di sanzioni e di liquidazione dei tributi.

Apparecchi standard (art. 110, comma 6, lett. a, Tulps). Il costo massimo della partita viene elevato da 50 cent a un euro, mentre la sua durata minima si riduce a 4 secondi. Raddoppia inoltre il tetto della vincita massima, che passa a 100 euro. Dal 1° luglio 2006 questi apparecchi potranno funzionare solo in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica gestita dai Monopoli.